SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 155**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1993.

Istituzione del Comitato permanente di consulenza globale di garanzia a norma della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la propria direttiva in pari data, emanata su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato permanente di consulenza globale di cui al punto 2 della citata direttiva è composto dai signori: dott. Mario Draghi, prof. Pier Gaetano Marchetti, avv. Ariberto Mignoli, dott. Lucio Rondelli, dott. Ottavio Salamone.

Art. 2.

1. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del tesoro, nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato può avvalersi di ulteriori supporti tecnici acquisiti anche al di fuori della pubblica amministrazione.

2. La Direzione generale del tesoro cura le attività preparatorie e istruttorie necessarie per le dismissioni delle partecipazioni azionarie attribuite al Tesoro.

Roma, 30 giugno 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

93A3782

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1993.

Accelerazione delle procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle S.p.a. derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992, con cui è stato approvato il programma di riordino delle partecipazioni dello Stato di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, conferendo mandato al Ministro del tesoro di adeguarne i contenuti specifici alle osservazioni contenute nei pareri forniti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 30 dicembre 1992, con cui sono state dettate le direttive concernenti le modalità e le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e delle aziende autonome;

Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1993;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993 in ordine alla dismissione dell'IMI S.p.a. mediante offerta pubblica;

Considerata l'attività concretamente posta in essere a seguito degli atti richiamati;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Le procedure relative alla dismissione dell'intera partecipazione riconducibile, direttamente o indirettamente, al Ministero del tesoro in ENEL, INA, Banca commerciale italiana, Credito italiano, IMI, STET, AGIP, devono essere avviate entro trenta giorni a partire

dalla data della presente direttiva, secondo il calendario previsto nel seguente punto 2, conformemente ai criteri definiti nel programma di riordino predisposto ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede, contestualmente alla presente direttiva, alla costituzione di un Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia, presieduto dal Direttore generale del tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali.

Il Comitato deve assicurare alle autorità preposte alla attuazione del programma di riordino richiamato al punto 1 e, in particolare, delle citate dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di unitarietà per le varie operazioni del programma e per tutto il periodo necessario alla loro realizzazione, così da favorirne il buon esito e garantire la coerenza delle decisioni e il loro coordinamento temporale.

Il Comitato assolve, altresì, a funzioni di garanzia della trasparenza e della congruità delle procedure poste in essere dal Governo.

Il Comitato può acquisire da tutte le società interessate le informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, necessarie allo svolgimento dei compiti affidati.

I membri del Comitato sono vincolati a mantenere riservate le informazioni così ottenute e a non utilizzarle per fini diversi da quelli propri della loro attività istituzionale.

Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del tesoro, nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Comitato può avvalersi di ulteriori supporti tecnici acquisiti anche al di fuori della pubblica amministrazione.

Il Comitato dovrà proporre al Ministro del tesoro un calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorità definite dal Comitato stesso, riducendo al minimo i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate, nonché dell'andamento del mercato. Il Comitato suggerirà inoltre le iniziative in materia fiscale e legale necessarie per favorire il successo delle privatizzazioni.

Con l'assistenza del Comitato dovrà procedersi, in tutti i casi in cui sia possibile, alle operazioni di dismissione delle partecipazioni mediante collocamenti pubblici che: favoriscano l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori; evitino concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti; permettano la costituzione di un nucleo di azionisti che assicuri stabilità alla compagine azionaria.

3. I soggetti titolari del controllo delle società oggetto di dismissione potranno avvalersi, d'intesa con il Comitato, nella fase propedeutica alle operazioni di dismissione, dell'assistenza di consulenti speciali per elaborare eventuali proposte di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario ed organizzativo, nonché per individuare, tenuto conto dei propri obiettivi e interessi, le modalità di dismissione più adeguate fra quelle indicate nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992.

4. Il Ministro del tesoro o le società interessate dovranno essere assistiti dal Comitato permanente di consulenza globale nel conferimento a primarie istituzioni nazionali e internanzionali dell'incarico di valutare ciascuna società e attività da cedere, secondo le indicazioni contenute nella delibera CIPE del 30 dicembre 1992.

Il Comitato fornirà alle istituzioni incaricate delle valutazioni tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento del compito ad esse affidato, operando da referente delle stesse a tale riguardo.

La guida dei consorzi di collocamento delle partecipazioni da dismettere verrà affidata, con la consulenza del Comitato, a primarie istituzioni bancarie e finanziarie di consolidata esperienza in materia di offerta al pubblico di titoli italiani, prescelte secondo la procedura prevista dalla deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992. La guida del consorzio non potrà essere affidata ai soggetti incaricati della valutazione; essi dovranno peraltro partecipare al collocamento.

5. Prima dell'accettazione degli incarichi di cui alla presente direttiva i soggetti di cui ai punti 3 e 4 sono tenuti a segnalare tutti i casi di conflitto d'interessi rilevanti nell'espletamento degli incarichi medesimi ed in particolare nelle operazioni di collocamento.

6. La remunerazione degli incarichi previsti nella presente direttiva deve essere corrisposta dalle società partecipate dal Tesoro, ovvero prevista nello stato di previsione del Tesoro, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, previa istituzione di apposito capitolo. La remunerazione degli incarichi sarà stabilita in linea con i valori correnti sui mercati internazionali per operazioni di simile natura e consistenza.

7. La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A3784

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1993.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 26 giugno 1993 verificatosi nel comune di Pollina. (Ordinanza n. 2325/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del fondo per la protezione civile;

Considerato che nella serata del giorno 26 giugno 1993 una scossa sismica valutata del 7° grado della scala Mercalli, verificatasi lungo la costa settentrionale della Sicilia, ha particolarmente colpito il territorio del comune di Pollina;

Viste le note in data 28 giugno 1993, n. 1002/GAB e in data 1° luglio 1993, n. 16401, con le quali la regione siciliana chiede la dichiarazione dello stato di emergenza e l'autorizzazione ad operare con procedure urgenti, per la rimozione dalle condizioni di pericolo immediato e per gli interventi di somma urgenza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 1993 ha dichiarato, i sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella zona del comune di Pollina, in relazione all'evento sismico sopraindicato, autorizzando interventi derogatori e straordinari finalizzati a riportare condizioni di normalità nella zona del comune di Pollina;

Considerato, altresì, che nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1993 la regione siciliana è stata autorizzata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad attuare gli interventi di somma urgenza volti ad assicurare il ripristino del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di quello artistico e di culto, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione di immediati provvedimenti atti a consentire interventi assistenziali e di pronto soccorso per lenire i disagi delle popolazioni colpite, nonché di disporre l'attuazione degli interventi di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di fronteggiare le immediate conseguenze del sisma verificatosi il giorno 26 giugno 1993 nel comune di Pollina, il prefetto di Palermo è incaricato di provvedere all'emanazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di provvedimenti diretti ad assicurare l'assistenza ed il pronto soccorso delle popolazioni sinistrate.

Art. 2.

La regione siciliana è autorizzata a provvedere, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche in deroga alle vigenti disposizioni statali e regionali, all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessità ed urgenza, volti ad assicurare la pubblica e privata incolumità, anche mediante interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, luoghi di culto e beni di valore artistico e culturale.

Gli interventi di cui al precedente comma, dovranno essere coordinati con le autorità competenti.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 viene assegnata al prefetto di Palermo la somma di lire 2 miliardi, mentre per gli interventi di cui all'art. 2 viene assegnato alla regione siciliana un contributo straordinario di lire 3 miliardi. L'onere complessivo di lire 5 miliardi è posto a carico del Fondo per la protezione civile che verrà reintegrato di una somma di pari importo con provvedimento del Ministro del tesoro.

La rendicontazione delle spese di cui al precedente comma dovrà avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A3818

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare italiane - manifestazione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare italiane - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata alla «Regata delle antiche Repubbliche marinare italiane» - manifestazione 1993, con inizio dal 3 maggio 1993, si concluderà l'11 luglio 1993 ad Amalfi.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 11 luglio 1993 alle ore 10 in Amalfi presso «Gli Arsenali» - Piazza Flavio Gioia.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'11 luglio 1993, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i quattro galeoni partecipanti alla regata delle antiche Repubbliche marinare italiane.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della regata.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei galeoni ai fini dell'attribuzione dei predetti premi di prima categoria.

La classifica dei galeoni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata e sarà fornita dalla giuria di gara.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di galeoni atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai galeoni partecipanti alla regata, tolti quelli corrispondenti ai galeoni eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più galeoni per il primo posto della classifica, si procederà ai fini dell'attribuzione del 1° premio ad effettuare un sorteggio tra i galeoni classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più galeoni per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei galeoni classificatasi *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai galeoni in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in piu categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare italiane - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 6 luglio 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 11 luglio 1993.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi ad Amalfi per le ore 20 di giovedì 8 luglio 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1993

p. *Il Ministro* CARTA

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3763

DECRETO 30 giugno 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Palermo è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo è accertato per il giorno 22 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il direttore generale ROXAS

93A3820

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 giugno 1993.

Elenco delle norme europee di telecomunicazioni (NET).

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, di attuazione della direttiva 86/361/CEE del 24 luglio 1986 relativa alla prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto l'art. 7 del citato decreto che prevede la pubblicazione delle NET nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 158, di esecuzione dell'accordo sulle norme europee di telecomunicazioni per i terminali (NET), adottato a Copenaghen il 15 novembre 1985 dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, recante impegno ad adottare le NET in Italia;

Visto l'allegato 11 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, concernente la procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 158, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme europee di telecomunicazioni (NET).

2. L'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, contiene il titolo ed il campo di applicazione di ciascuna NET.

3. Le NET sono reperibili presso il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano (per consultazione e vendita) e presso il Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni/Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (CONCIT/ISPT) - Viale Europa, 190 - 0144 Roma (per sola consultazione).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1993

Il Ministro: PAGANI

ALLEGATO

ELENCO DELLE NORME EUROPEE DI TELECOMUNICAZIONI - NET, ADOTTATE COME REGOLE TECNICHE PER L'OMOLOGAZIONE DELLE CORRISPONDENTI APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONI.

NET 1 (Accesso X 21).

Titolo «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di apparecchiature terminali dati alla rete pubblica per dati a commutazione di circuito ed a circuiti affittati utilizzanti l'interfaccia definita dalla raccomandazione X.21 del CCITT».

La NET 1 definisce i requisiti di conformità e le rispettive specifiche di prova delle apparecchiature terminali per dati (DTE) che utilizzano un'interfaccia X 21 e danno accesso ad una rete pubblica a commutazione di circuito.

L'esatto campo di applicazione della NET 1 è definito nella sezione 1 della medesima.

NET 2 (Accesso X.25).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di apparecchiature terminali dati alla rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto utilizzante l'interfaccia definita dalla raccomandazione X.25 (1984) del CCITT».

La NET 1 definisce i requisiti di conformità e le rispettive specifiche di prova delle apparecchiature terminali per dati (DTE) che utilizzano un'interfaccia X.25 e danno accesso ad una rete pubblica a commutazione di pacchetto.

L'esatto campo di applicazione della NET 2 è definito nella sezione 1 della medesima.

NET 3 (Accesso di base alla rete ISDN).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di apparecchiature terminali alla rete numerica integrata nei servizi utilizzanti l'accesso di base ISDN».

La NET 3 definisce le prescrizioni per l'allacciamento dell'apparecchiatura terminale, da collegare nel punto di riferimento T, alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) pubblica utilizzando l'accesso di base.

La NET 3 si compone di due parti: nella parte 1 si specificano le prescrizioni per i livelli 1 e 2 dell'OSI, nella parte 2 si specificano quelle per il livello 3 dell'OSI.

L'esatto campo di applicazione della NET 3 è definito nella sezione 1, parte 1 e parte 2, della medesima.

NET 4 (Accesso alla rete telefonica pubblica commutata - PSTN).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di apparecchiature terminali collegate ad interfacce d'utente analogiche».

La NET 4 definisce i requisiti di conformità e le rispettive specifiche di prova che tutte le apparecchiature terminali debbono soddisfare per ciascuna delle proprie porte destinate al collegamento con la rete telefonica pubblica commutata usando l'interfaccia normalizzata analogica a due fili.

L'esatto campo di applicazione della NET 4 è definito nella sezione 10 della medesima.

NET 5 (Accesso primario alla rete ISDN).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di apparecchiature terminali alla rete numerica integrata nei servizi utilizzante l'accesso primario ISDN».

La NET 5 definisce le prescrizioni per i livelli 1, 2 e 3 dell'OSI per collegare l'apparecchiatura terminale, nel punto di riferimento T, ad una rete numerica integrata nei servizi (ISDN) pubblica, utilizzando l'accesso primario.

L'esatto campo di applicazione della NET 5 è definito nella sezione 1 della medesima.

NET 10 (GSM).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'accesso alla rete del servizio GSM mobile cellulare numerico europeo a 900 MHz e caratteristiche della telefonia».

La NET 10 specifica le caratteristiche tecniche (radiofrequenza, modulazione, metodi di accesso e di segnalazione, come pure i parametri logici e acustici) delle apparecchiature terminali per la trasmissione del segnale vocale e non vocale destinate al collegamento con la rete del servizio GSM mobile cellulare numerico europeo a 900 MHz.

La NET 10 si compone di due parti:

a) parte 1 - titolo: «Sistema di telecomunicazioni cellulare numerico europeo (fase 1). Specifiche di conformità della stazione mobile» (I-ETS 300 020-1);

b) parte 2 - titolo: «Sistema di telecomunicazioni cellulare numerico europeo (fase 1). Sistema di prova di conformità della stazione mobile. Specifiche del simulatore di sistema» (I-ETS 300 020-2);

L'esatta portata ed il campo di applicazione della NET 10 sono definiti nella sezione 1 della parte 1.

Per la NET 10 si applicano procedure di omologazione specifiche, concordate in ambito europeo. Queste sono contenute nella raccomandazione CEPT T/R 21-08.

NET 20 (Modem PSTN - Requisiti di base).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modem normalizzati alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

Le sezioni da 1 a 4 della NET 20 specificano le caratteristiche tecniche dei modem da omologare destinati all'allacciamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN).

La sezione 5 della NET 20 descrive i criteri di omologazione riguardanti alcune caratteristiche relative a taluni tipi di modem della categoria II.

Tale sezione e le norme cui essa fa riferimento si applicano solo qualora ne venga fatta esplicita richiesta nella domanda di omologazione.

NET 21 (Modem V.21).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modem della categoria II, normalizzati a 300 bit al secondo duplex, alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

La NET 21 specifica le caratteristiche tecniche dei modem della categoria II da omologare per il funzionamento in duplex sulla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) a 300 bit al secondo.

L'esatto campo di applicazione della NET 21 è definito nella sezione 1 della medesima.

L'applicazione della NET 21 non è obbligatoria.

NET 22 (Modem V.22)

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modem della categoria II, normalizzati a 1200 bit al secondo duplex, alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

La NET 22 specifica le caratteristiche tecniche dei modem della categoria II da omologare per il funzionamento in duplex sulla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) a 1200 bit al secondo.

L'esatto campo di applicazione della NET 22 è definito nella sezione 1 della medesima.

L'applicazione della NET 22 non è obbligatoria.

NET 23 (Modem V.22-*bis*).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modem della categoria II, normalizzati a 2400 bit al secondo duplex, alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

La NET 23 specifica le caratteristiche tecniche dei modem della categoria II da omologare per il funzionamento in duplex sulla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) a 2400 bit al secondo.

L'esatto campo di applicazione della NET 23 è definito nella sezione 1 della medesima.

L'applicazione della NET 23 non è obbligatoria.

NET 24 (Modem V 23).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modems della categoria II, normalizzati a 1200 bit al secondo semiduplex ed a 1200/75 bit al secondo duplex asimmetrico, alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

La NET 24 specifica le caratteristiche tecniche dei modem della categoria II da omologare per il funzionamento in semiduplex a 1200 bit al secondo oppure per il funzionamento in duplex asimmetrico a 1200/75 bit al secondo sulla rete telefonica pubblica commutata (PSTN).

L'esatto campo di applicazione della NET 24 è definito nella sezione 1 della medesima.

L'applicazione della NET 24 non è obbligatoria.

NET 25 (Modem V 32).

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di modems della categoria II, normalizzati a 9600 o 4800 bit al secondo duplex, alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)».

La NET 25 specifica le caratteristiche tecniche dei modem della categoria II da omologare per il funzionamento in duplex a 9600 o 4800 bit al secondo sulla rete telefonica pubblica commutata (PSTN).

L'esatto campo di applicazione della NET 25 è definito nella sezione 1 della medesima.

L'applicazione della NET 25 non è obbligatoria.

NET 33 (Telefonia ISDN a 3.1 KHz, telefoni con cornetta)

Titolo: «Condizioni di omologazione per l'allacciamento di telefoni 3.1 KHz con cornetta alla rete numerica integrata nei servizi ISDN pubblica».

La NET 33 specifica le caratteristiche tecniche (elettriche, logiche ed acustiche) delle apparecchiature terminali destinate al teleservizio di telefonia a 3.1 KHz che possono essere allacciate all'accesso di base di una rete numerica integrata nei servizi (ISDN) pubblica.

L'esatto campo di applicazione della NET 33 è definito nella sezione 1 della medesima.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
PAGANI

93A3764

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 1993.

Scioglimento della terza comunità montana «Monti della Tolfa».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa», costituito tra i comuni di Tolfa e Allumiere, siti nella provincia di Roma, non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa» è sciolto

Art. 2.

Il dott. Nicolò Franco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa», costituito tra i comuni di Tolfa ed Allumiere, siti nella provincia di Roma, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi dal vice presidente e da due assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta formata per statuto da cinque componenti.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 20 e 24 aprile 1993 risultavano infruttuose, nonostante l'espresso richiamo da parte della prefettura di Roma.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 4848/1777/93 Gab - Serv. II del 26 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa» ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicolò Franco.

Roma. 22 maggio 1993

Il direttore generale. SORGE

93A3821

DECRETO 15 giugno 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Pietro Riello è stato eletto consigliere del comune di Castel Morrone (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 7 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di falsità ideologica e materiale commessi da pubblico ufficiale in atto pubblico;

Constatato che l'espletamento da parte del suddetto amministratore della carica di consigliere è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, inoltre, che la permanenza del sig. Pietro Riello nel civico consesso espone l'attività amministrativa dell'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Pietro Riello dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991. n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Pietro Riello è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone (Caserta).

Roma, 15 giugno 1993

Il Ministro. MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Pietro Riello è stato eletto consigliere del comune di Castel Morrone (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 7 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di falsità ideologica e materiale commessi da pubblico ufficiale in atto pubblico.

In particolare, il sig. Riello, in qualità di funzionario dell'ufficio tecnico erariale, avrebbe attribuito ad un complesso immobiliare sito in Capua un valore superiore a quello effettivo

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig Pietro Riello negli organi istituzionali dell'ente rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Castel Morrone, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone e, nelle more, con provvedimento n. 3014/13 1/Gab. dell'8 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Pietro Riello dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castel Morrone (Caserta).

Roma, 12 giugno 1993

Il direttore generale SORGE

93A3822

DECRETO 18 giugno 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di sindaco e di consigliere del comune di San Fratello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Benedetto Manasseri è stato eletto consigliere del comune di San Fratello (Messina), nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, e successivamente nominato sindaco, in data 2 giugno 1990;

Rilevato che, da approfonditi accertamenti effettuati, è emerso che il predetto amministratore è oggetto di possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata operante nella zona;

Rilevato, altresì, che a carico del sig. Benedetto Manasseri risulta, inoltre, pendente un procedimento penale per il reato di cui agli articoli 323 e 110 del codice penale, in relazione al quale è stato sospeso dalla carica di sindaco per due mesi, con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Patti, in data 22 marzo 1993;

Considerato che la situazione complessiva è di tale gravità da far ritenere che l'espletamento delle cariche elettive ricoperte dal sig. Benedetto Manasseri espone l'ente ad una elevata potenzialità d'inquinamento ed ingenera allarme sociale nella popolazione, con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato, altresì, che la permanenza dell'amministratore medesimo nel civico consesso è in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Benedetto Manasseri dalle citate cariche ricoperte;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Benedetto Manasseri è rimosso dalle cariche di sindaco e di consigliere del comune di San Fratello (Messina).

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Benedetto Manasseri è stato eletto consigliere del comune di San Fratello (Messina) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco, in data 2 giugno 1990.

A seguito di accertamenti condotti presso il predetto ente locale sono emersi nei confronti del sig. Benedetto Manasseri elementi in ordine a possibili e non occasionali condizionamenti da parte della criminalità organizzata operante nella zona.

A carico del sig. Benedetto Manasseri risulta, altresì, pendente un procedimento penale, relativo all'aggiudicazione di una gara di appalto presso il comune in parola, per abuso di ufficio in concorso.

In relazione a quanto sopra, il citato amministratore è stato sospeso dalla carica di sindaco per due mesi, con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Patti, in data 22 marzo 1993.

Ciò premesso, si rileva che il comportamento tenuto dall'amministratore medesimo si pone in netto contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e compromette gravemente la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

La permanenza del sig. Benedetto Manasseri negli organi del comune, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, espone, altresì, l'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera, nel contempo, allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Messina, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Benedetto Manasseri e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n 2119/13.M/Gab. in data 6 aprile 1993, la sospensione dalla carica di consigliere del comune di San Fratello

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Benedetto Manasseri dalle cariche di sindaco e di consigliere, essendosi verificata la condizione prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Benedetto Manasseri dalle cariche di sindaco e di consigliere del comune di San Fratello (Messina).

Roma, 11 giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 23 febbraio 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa comprendente le contrade di Ciarciolo, Pisciotto e Religione nei comuni di Modica e Scicli.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni di Modica e Scicli, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«il confine del vincolo ha inizio dal punto in cui la strada poderale di contrada Corvo incontra la battigia e percorrendola interseca la strada provinciale n. 66 Pozzallo-Sampieri. Quindi prosegue verso nord e, allo incrocio con quota 41 m, procede, in direzione nord-est, sulla strada vicinale che collega la provinciale con le case di «Costa di Cono», fino ad incrociare la linea ferrata «Scicli-Pozzallo». Percorre la linea ferrata verso est fino ad incontrare, a quota 77 m, la strada vicinale «Costa di Carro-Case Pen», che risale fino all'imbocco con la strada provinciale n. 40 Sampieri-Scicli all'altezza del km 6+800 circa. Percorre detta provinciale verso sud-est fino ad incrociare la via di accesso poderale alle case, dalle quali, proseguendo in linea retta, si congiunge con lo spigolo nord-ovest del recinto della conigliera della Villa Trippatore, attraversando perpendicolarmente la cava omonima. Il confine, quindi, percorre tutto il perimetro della conigliera nonché la strada di accesso alla villa suddetta, fino ad incrociare la strada provinciale n. 44 al km 10 dove esiste l'edicola votiva;

Proseguendo lungo detta provinciale n. 44 in direzione est, il confine di vincolo, all'altezza del km 2+600, incrocia la strada vicinale Puntare Scarse-Fondo Longo, che percorre verso sud sino ad intersecare la s.p. n. 66. Proseguendo in direzione est, percorre la suddetta s.p. per circa 600 m fino a raggiungere il limite comunale individuato dalla trazzera di collegamento fra Punta Raganzino e la battigia, che percorre fino a terminarvi»;

Accertato che il predetto verbale del 23 marzo 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Modica e Scicli e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, da:

Michele Causarano, con atto del 10 ottobre 1990;

Alessandro Cundari, con atto del 31 ottobre 1990;

Tommaso Contarino, con atto del 20 novembre 1990;

comune di Scicli, con deliberazione n. 287 del 21 novembre 1990;

Vincenzo Profetto, con atto del 4 dicembre 1990;

Francesco Gravina Penna, con atto del 28 gennaio 1991;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) la composizione della commissione per la tutela delle bellezze naturali risulta illegittima, in quanto tra i membri aggregati risulta presente un delegato del capo del distretto minerario di Catania, e ciò in contraddizione con l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/75;

2) i presupposti su cui si basa il vincolo proposto non trovano corrispondenza con la realtà presente nel territorio in esame, soprattutto in riferimento: ai processi di degrado antropico presenti in quest'area come nel resto della costa sud-orientale; all'individuazione da parte della commissione di zone umide escluse dall'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/76, così come previsto dall'art. 1, lettera *i)*, della legge n. 431/85; all'astrattezza e genericità delle motivazioni tutte riferibili a qualsiasi altro punto della costa iblea;

3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attività economiche ed edilizie della zona;

4) le zone umide della Palude di Sampieri e dei laghetti costieri di Pisciotto e di Marina di Modica,

proposte a vincolo di «bellezza individua» dalla competente commissione, non contengono alcuno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 1497/39 e art. 9 del regio decreto n. 1357/40;

Osservato, nell'ordine che precede, che:

a) l'art. 4, secondo comma, del regio decreto n. 1357/40 prevede che il membro aggregato, esperto in materia mineraria (art. 2, quinto comma, della legge n. 1497/39) venga designato dal competente distretto minerario;

b) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione:

dalla lettura del verbale si rileva testualmente che relativamente all'intera costa meridionale iblea «l'ambito territoriale che ancora consente l'esercizio della tutela di questo tipo di paesaggio... è senza dubbio quella gravitante intorno alle due zone umide di Sampieri e di Punta Religione ...» dove «i processi di degrado antropico non hanno ancora del tutto alterato le caratteristiche ambientali ...». La commissione ha cioè riconosciuto che nell'ambito tutelato si sono verificate nel tempo delle alterazioni, tuttavia in misura tale da considerare ancora la zona meritevole di salvaguardia. Ciò peraltro si evince dai riferimenti puntuali contenuti nello stesso verbale sulle caratteristiche del territorio, costituite dalla contestuale presenza dei valori naturali del sito e dei tangibili segni di interesse etnoantropologico di elevato valore culturale lasciati dall'opera storicizzata dell'uomo;

la legge n. 431/85 non esclude che vengano sottoposte a tutela paesaggistica, secondo le procedure della legge n. 1497/39, le «zone umide» non incluse negli elenchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. La commissione ha nel merito rilevato l'intrinseca importanza di un siffatto ecosistema, inserendolo, contestualmente, all'interno di un unicum paesaggistico rappresentato dall'area oggetto del vincolo;

la proposta di vincolo è riferita ad un ben definito ambito costiero, ove si riscontrano diversi elementi (laghetti costieri, pantani, dune, riferimenti architettonici di pregio ecc.) tutti concorrenti alla corretta definizione di un sistema territoriale costiero di indubbio interesse ambientale e paesaggistico;

c) il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica.

I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attività di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico della zona stessa;

d) si rivelano, invece, fondate le eccezioni sollevate relativamente alla proposta di sottoporre a «bellezza individua» alcune aree, come la Palude di Sampieri, le Dune e i laghetti costieri di Pisciotto e di Marina di Modica, interne all'area di «vincolo d'insieme».

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nel sistema legislativo riguardante la protezione delle bellezze naturali «il fondamento della distinzione per cui una cosa è riconosciuta tutelabile come bellezza individua si basa sul pregio intrinseco alla cosa stessa, pur se valutabile nell'ambiente nel quale è collocata e non ha il pregio che le deriverebbe dal far parte di un complesso di cose immobili in cui la bellezza è dell'insieme e non è divisibile fra le parti» (Cons. di Stato, I, 11 giugno 1957, n. 906).

Il verbale di vincolo si limita soltanto ad esaminare tutti quegli elementi che contribuiscono a caratterizzare l'interesse pubblico in relazione all'aspetto della località nel suo insieme (cfr. pag. 11, secondo capoverso, del verbale); non vengono invece rilevati quei caratteri di bellezza naturale, che, uniti al pregio di rarità, sono idonei a conferire al bene indicato il valore intrinseco di «bellezza individua». La commissione si limita a rimarcare la necessità di una maggiore salvaguardia degli ambiti maggiormente sottoposti alla minaccia di trasformazioni irreversibili, piuttosto che, come la legge prescrive, richiamare l'unicità dei valori ambientali e naturalistici che quei medesimi ambiti rivestono (cfr., pag. 11, ultimo capoverso, del verbale);

Rilevato, in primo luogo, che l'intero tratto di litorale della Sicilia sud orientale ha caratteristiche geomorfologiche assolutamente peculiari che non trovano riscontro in altre parti dell'isola. Tali peculiarità trovano la loro genesi in tempi remoti allorquando il tratto di Mediterraneo che, ai tempi nostri, separa la Sicilia dalla costa settentrionale dell'Africa, si presentava strutturato in un paesaggio costituito da formazioni lagunari intervallate da dune sabbiose emergenti dal medesimo zoccolo continentale.

La costa meridionale siciliana costituisce infatti un relitto di quella più vasta formazione che unificava le due sponde del mare Mediterraneo. In essa infatti predominano formazioni sabbiose a dune, simili a quelle delle dune desertiche dell'Africa settentrionale, ed in parte sono il risultato di un processo di accumulo eolico di sabbie apportate sui litorali. L'attuale regime torrentizio del versante meridionale degli Iblei consente un limitato apporto sabbioso di ripascimento dei litorali che sono dovunque, nella fascia costiera, in costante arretramento.

Un paesaggio siffatto, geologicamente diverso dal sistema montuoso dell'isola, possiede quindi un suo fascino particolare di esotismo, già di per sé meritevole di protezione;

Rilevato che tale protezione avrebbe potuto e dovuto estendersi all'intera costa meridionale, ma la situazione di degrado, ad opera dell'attività edilizia e, comunque, degli

interventi che hanno inciso sul territorio non consente più l'attuazione di una protezione globale, pur permettendo ancora la salvaguardia di ambiti più limitati, nei quali i processi di degrado antropico non abbiano ancora del tutto alterato le caratteristiche ambientali del territorio;

Ritenuto, pertanto, che sotto tale profilo, occorre esercitare la tutela, anche con il recupero di situazioni parzialmente compromesse, dell'area paesisticamente pregevole, gravitante intorno alle due zone umide di Sampieri e di Punta Religione, con limite nell'entroterra, nello zoccolo del rilievo ibleo, area in parte coincidente con il tracciato della ferrovia o della vecchia strada provinciale n. 44.

E' percorrendo tale strada, infatti, che si gode un quadro visuale e panoramico di grande effetto, perché si abbraccia con lo sguardo, dominandolo, l'intero contesto dei luoghi, degradante verso il mare, con il suo patrimonio di masserie e ville rurali, di ulivi e carrubi, giù fino alla spiaggia caratterizzata da dune sabbiose ricoperte da cespugli di macchia mediterranea;

Rilevato che dal punto di vista archeologico proprio sulla duna di contrada Pisciotto, a seguito di successivi interventi conoscitivi avvenuti dal 1967 sino al 1988, è stata individuata la presenza di un paleosuolo in chiara relazione con lembi di capanne pertinenti ad un villaggio preistorico

I resti rinvenuti sono per lo più costituiti da livelli di uso e di controllo pertinenti a capanne circolari impostate sulla sabbia ed attestanti la presenza di un esteso insediamento della prima età del bronzo di facies castellucciana.

L'insediamento preistorico costituisce una eccezionale testimonianza archeologica, essendo le capanne probabilmente legate a fenomeni di occupazione stagionale del sito per effetto della transumanza e rappresenta, quindi, un documento finora raro di questo particolare aspetto della cultura materiale dell'antica età del bronzo.

Altro sito fortemente indiziato di interesse archeologico, per esservi stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici di epoca preistorica, è ubicato nei pressi di Punta Religione;

Rilevato, ancora, che l'interesse paesaggistico-ambientale dell'area oltre ad essere caratterizzato dal gia accennato complesso geo-morfologico naturale, è connotato da rilevanti presenze storico, naturalistiche ed architettoniche.

Questo tratto di costa è definita storicamente come la regione delle «Marse» o porti, poiché la spiaggia bassa e arenosa ha intercettato il mare formando numerose lagune. La punta detta di San Pietro (Sampieri) costituisce, per l'altezza e la forma sporgente sul mare, un ridotto a guisa di porto, con riferimenti storici precisi, del quale in certe condizioni si osservano i resti di un molo in legno che serviva per scalo di barche-traghetto per l'isola di Malta. La stessa spiaggia di Maganuco viene ricordata come ridotto di navi, insieme a Ciarciolo e Pisciotto.

Le zone umide comprese nel tratto sottoposto a vincolo, sono costituite dalla palude di Sampieri e dai laghetti costieri di Pisciotto e Marina di Modica; questi pur non avendo oggi dal punto di vista faunistico rilevanza particolare, appaiono luoghi di frequentazione di alcune specie migratorie, fenomeno questo che subirà suscettibile incremento qualora si porrà freno ad alcune turbative ambientali.

Sia a Sampieri che a Marina di Modica i laghetti vanno periodicamente in contatto con il mare e ne sono alimentati pur ricevendo apporti anche da falde di acqua dolce. Gli uccelli osservati in tale zone non sono dunque presenti in numero notevole ed inoltre la sosta si limita al massimo ad un giorno.

Si tratta essenzialmente di limicoli (nidificano con certezza l'allocco, il barbagianni e la civetta); più rari sono gli aironi e praticamente sporadici gli anatidi. Le specie sicuramente svernanti sono le folaghe e le gallinelle d'acqua.

La fauna presente in un arenile un tempo immacolato e silenzioso, annovera la storica presenza della tartaruga della specie Caretta Caretta, che vi veniva nelle più buie notti di giugno e luglio a deporre le uova in profonde buche; è probabile anche la presenza della testuggine, purtroppo penalizzata da numerose catture in mare.

Non è raro incontrare il colubro leopardino, oggi specie a rischio, mentre per quanto riguarda i mammiferi sono presenti il riccio, il coniglio selvatico, la volpe e la donnola; risultano segnalati il ghiro, l'istrice e l'arvicola terrestre.

La vegetazione della zona presenta tutti quei caratteri che, rari nel nostro Paese, sono tipici delle zone africane; la palma nana (nelle zone presso Sampieri, dove la sabbia si è da secoli consolidata), l'euforbia, il ginepro, la rara retama, ossia una ginestra molto ramosa a fiori bianchi, che compare in estensioni molto più cospicue nell'Africa settentrionale-occidentale.

Siepi compatte formano il licio europeo, spinosissimo, accoppiato al fico d'india. I carrubeti e gli ulivi sulle quote più alte, degradano a mare in macchia mediterranea in formazione a gariga. Nelle bassure fra le dune e il mare, compaiono i papaveri gialli, la rucchetta di mare, la centaurea o fiordaliso delle spiagge, il giglio marino ed i mesembriatemi che tappezzano le pendici dunali.

Tra gli insetti delle dune, che qui vivono, si può ricordare la «polyphylla ragusai» un bellissimo scarabeide endemico di Sicilia, e il brachitripe dalla testa grossa o cicalone, cavalletta gialla senza ali che si rinviene altrove solo in poche località sarde e nord africane.

All'interno del paesaggio naturale esistono oggi alcuni elementi antropici fortemente correlati, che sono costituiti dal sistema delle masserie e delle perimetrazioni costiere, che, diversamente da quelle dell'altopiano ibleo, sono destinate sostanzialmente a costituire il rifugio ed il riparo della transumanza al loro arrivo alla costa e sono articolate verso le culture erbacee ad alto reddito.

Il complesso monumentale della «Fornace Penna» costituisce un elemento di cultura materiale legato al nascere di una attività industriale moderna, in cui i valori formali e di tecniche avevano grandissimo peso anche nell'edilizia industriale, rappresentando così un monumento di architettura unico, di elevatissime qualità formali e tecniche»;

Ritenuto, pertanto, che l'insieme di questi elementi paesaggistici ed ambientali, naturali ed antropici fa sì che il sistema territoriale individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati contemporaneamente, sia gli elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e nei loro processi genetici e dinamici — ripristinandoli laddove è ancora possibile —, sia gli elementi antropici, provvedendo ad una liberazione da quegli elementi di degrado e ad una limitazione di quelle attività che oggi costituiscono impedimento dei processi naturali, ovvero a quei processi antropici non regolati da una precisa cornice paesaggistica ed ambientale, come le escavazioni di sabbia e l'edificazione abusiva;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni di Modica e Scicli, come sopra descritta, in conformità della proposta del 23 marzo 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Ritenuto di dovere accogliere le opposizioni avverso la proposta di vincolo limitatamente alle doglianze relative alla imposizione di dichiarazione di «bellezza individua» di alcune aree, come la Palude di Sampieri, le Dune e i laghetti costieri di Pisciotto e di Marina di Modica, interne all'area di «vincolo d'insieme», e come segnate nella planimetria allegata;

Ritenuto, infine, di non dover includere nel presente decreto di vincolo le cave denominate Trippatore, Labbisi, Gisana, Cugno-Nacalino e delle Mele, tutte esterne al perimetro di vincolo, in quanto, come successivamente chiarito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, con nota protocollo n. 10432 del 25 agosto 1992, già sufficientemente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il tratto di costa comprendente le contrade Ciarciolo, Pisciotto e Religione ricadente nel territorio dei comuni di Modica e Scicli, descritto come sopra, con l'esclusione delle aree di cui all'art. 2, e comunque meglio delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

In accoglimento parziale delle opposizioni proposte, la deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa richiamata nelle premesse viene respinta limitatamente alla dichiarazione di «bellezza individua» di alcune aree, come la Palude di Sampieri, le Dune e i laghetti costieri di Pisciotto e di Marina di Modica, interne all'area di «vincolo d'insieme». Pertanto su tali aree il vincolo di «bellezza individua» è da ritenersi come non apposto.

Sono altresì escluse dal presente decreto di vincolo le cave denominate Trippatore, Labbisi, Gisana, Cugno-Nacalino e delle Mele, tutte esterne al perimetro di vincolo, in quanto già sufficientemente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Scicli e di Modica, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Scicli e di Modica, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Scicli e di Modica.

Palermo, 23 febbraio 1993

L'assessore FIORINO

ALLEGATO *B*

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI RAGUSA

Verbale del 23 marzo 1990

Proposta di vincolo paesaggistico del tratto di costa compreso fra Sampieri e Marina di Modica comprendente le contrade Pisciotto, Ciarciolo, Religione nei comuni di Modica e Scicli.

L'anno 1990, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 11 si è riunita in prima convocazione, nei locali del palazzo della provincia regionale di Ragusa, in viale del Fante, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa.

(Omissis)

Il presidente introduce l'argomento relativo al primo punto dell'ordine del giorno illustrando le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito territoriale preso in considerazione, nonché richiamando le cause immediate e remote che hanno imposto la necessità di riunire la commissione provinciale bellezze naturali al fine di valutare collegialmente se sussistono i requisiti voluti dalla legge n. 1497/1939, per l'adozione del provvedimento di tutela di competenza e in caso affermativo, per definire l'ambito territoriale da proteggere.

Rileva, pertanto, in primo luogo, che l'intero tratto di litorale della Sicilia sud-orientale ha caratteristiche geo-morfologiche assolutamente peculiari che non trovano riscontro in altre parti dell'isola.

Tali peculiarità trovano la loro genesi in tempi remoti allorquando il tratto di Mediterraneo che, ai tempi nostri, separa la Sicilia dalla costa settentrionale dell'Africa, si presentava strutturato in un paesaggio costituito da formazioni lagunari intervallate da dune sabbiose emergenti dal medesimo zoccolo continentale.

La costa meridionale siciliana costituisce infatti un relitto di quella più vasta formazione che unificava le due sponde del mare Mediterraneo.

In essa infatti predominano formazioni sabbiose a dune, simili a quelle delle dune desertiche dell'Africa settentrionale

Un paesaggio siffatto, geologicamente diverso dal sistema montuoso dell'isola, possiede quindi un suo fascino particolare di esotismo, già di per sé meritevole di protezione.

Tale protezione avrebbe potuto e dovuto estendersi all'intera costa meridionale, ma la situazione di degrado, ad opera dell'attività edilizia e, comunque, di interventi sul territorio non consente più l'attuazione di una protezione globale, ma permette, tuttavia, ipotesi di salvaguardia di ambiti più limitati l'addove i processi di degrado antropico non hanno ancora del tutto alterato le caratteristiche ambientali del territorio.

L'ambito territoriale che ancora consente l'esercizio della tutela di questo tipo di paesaggio anche con il recupero di situazioni parzialmente compromesse, è senza dubbio quella gravitante intorno alle due zone umide di Sampieri e di Punta Religione, con limite nell'entroterra, nello zoccolo del rilievo ibleo, coincidente, grosso modo, con il tracciato della ferrovia o della vecchia strada provinciale n. 44.

E' percorrendo tale strada, infatti, che si gode un quadro visuale e panoramico di grande effetto, perché abbraccia, dominandolo, l'intero contesto dei luoghi, degradante verso il mare, con il suo patrimonio di masserie e ville rurali, ricco di ulivi e carrubbi, giù fino alla spiaggia caratterizzata da dune sabbiose ricoperte dai cespugli di macchia mediterranea.

Il presidente illustra quindi i motivi che hanno determinato la drastica riduzione di tutto il vasto territorio costituito data costa del ragusano a pochi e ristretti ambiti territoriali, prendendo in considerazione la relazione scientifica elaborata dal dott. Concetto Amore, dell'istituto di scienze della terra dell'Università di Catania, su commissione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, di cui a ciascun membro viene consegnata copia. Con rigore scientifico, vengono passati in rassegna tutti i fenomeni che interagiscono sulla conservazione della linea di costa, «che non è più il punto di equilibrio dinamico dell'azione contrastante dei vari parametri fisici che su di essa interagiscono, ma è la risultante di una lunga serie di azioni ed interventi antropici che trovano nelle opere di difesa a mare la loro massima espressione».

Di tale studio si ritiene di dover riportare nel presente verbale soltanto le «considerazioni conclusive» in quanto strettamente collegate al tema in discussione.

«Riassumendo quanto esposto e descritto nei capitoli precedenti, lo sviluppo economico dell'area ragusana, avvenuto in assenza di una politica di salvaguardia territoriale, ha portato all'accentuazione dei fattori fisici generalmente responsabili dei processi erosivi costieri, e cioè la diminuzione degli apporti solidi fluviali e la demolizione dei cordoni dunari

Per frenare e contrastare l'azione del mare si è fatto ricorso ad opere di difesa artificiale, che, anche a causa della loro dinamica funzionale, hanno a loro volta innescato processi di erosione, allargando notevolmente le aree protette ed alterando profondamente la dinamica e la morfologia della fascia costiera.

La fascia costiera ragusana, prima caratterizzata dalla presenza di larghe spiagge sabbiose sottese da dune stabilizzate dalla macchia mediterranea, ha subito un intenso processo di antropizzazione e di degrado, conseguente ad una «valorizzazione» turistico-industriale, avvenuta a totale discapito del paesaggio e dell'ambiente preesistente, in modo caotico e con una forte competizione tra i vari soggetti economici nell'uso del suolo e delle risorse.

Anche a causa della mancanza di conoscenza della dinamica costiera, per decenni, si è proceduto senza alcuna preoccupazione per quelle profonde alterazioni che hanno portato in pochi anni all'acutizzarsi dei fenomeni erosivi su tratti sempre più estesi di litorale: la risposta derivante, conforme all'unica legge per la protezione degli abitati dal mare, ha portato alla costruzione di difese passive, le più rispondenti ad una rapida stabilizzazione e ad un veloce recupero delle spiagge utilizzate dal turismo balneare

Tale processo impone una nuova impostazione metodologica basata sul principio di legare i problemi della costa alla politica del territorio e del suo hinterland, con una nuova filosofia di intervento che trova nel rispetto e nel ripristino delle condizioni ambientali il suo presupposto di fondo

Nei provvedimenti inerenti specificatamente agli apporti solidi al litorale, recuperandone le fonti di ripascimento naturale, è indispensabile

prevedere la ricostruzione, il ripristino e la protezione dei cordoni dunari, strutture che meglio di ogni altra assolvono la funzione di contenimento del mare in occasione di grosse mareggiate invernali, fungendo per la spiaggia da serbatoio di compenso invernale continuamente ricaricato dall'azione eolica dei periodi estivi,

bloccare le concessioni di cave di inerti poiché, in assenza di controllo, i prelievi sono sempre assai superiori alle quantità autorizzate, e soprattutto intensificare la vigilanza sui prelievi abusivi, tenendo conto che gli effetti sulla costa non potranno essere immediati, poiché i fiumi e torrenti, prima di riprendere ad alimentare l'arenile, devono riacquistare almeno in parte il loro profilo naturale,

controllare le cessioni d'acqua degli invasi e le captazioni in alveo e sub alveo così da assicurare le fluenze fluviali fino allo sbocco a mare anche nel periodo estivo, eliminando così le barre fociali che impediscono un giusto e corretto ripascimento del litorale»

Infine il presidente, in relazione ai motivi che hanno reso necessaria la riunione della commissione bellezze naturali per occuparsi della protezione ai sensi di legge di questo particolare punto della costa ragusana, accenna brevemente all'aspra controversia in atto fra il comune di Modica, che interviene sempre sollecitato da una corale protesta dei cittadini, e il gestore della cava di contrada Pisciotto, controversia avente per oggetto la cessazione del prelievo di sabbia dalla duna di tale contrada per gli effetti devastanti che la sua scomparsa apporterebbe all'ambiente naturale, storico e tradizionale di cui si è detto nonché per gli effetti negativi che apporterebbe all'intero ecosistema, nonché alla conservazione della linea di costa, essendo tali elementi, come si è appresso dalla relazione Amore, strettamente interdipendenti.

Ritenendo di avere offerto elementi sufficienti per inquadrare il problema nelle sue linee più generali, il presidente ritiene di dover integrare il quadro, spingendo l'indagine sulle ulteriori valenze dell'ambito territoriale in esame, che abbiano quei requisiti di tutelabilità richiesti dalle leggi vigenti in materia, e specificamente, dalla recente legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che, come è noto, amplia le categorie di beni assoggettabili a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, includendovi i territori costieri, i fiumi, le zone umide nonché le zone di interesse archeologico.

Invita, pertanto, il dott. Giovanni Di Stefano ad illustrare se nell'ambito territoriale sopra descritto vi siano aree di interesse archeologico.

Il dott. Di Stefano fa presente che proprio sulla duna di contrada Pisciotto, a seguito di successivi interventi conoscitivi avvenuti negli anni 1967, 1969, 1982 e 1988, ed infine con una campagna di scavo regolare eseguita dal 19 maggio 1988 al 3 giugno 1988 è stata individuata la presenza di un paleosuolo in chiara relazione con lembi di capanne pertinenti ad un villaggio preistorico.

I resti rinvenuti sono per lo più costituiti da livelli di uso e di crollo pertinenti a capanne circolari impostate sulla sabbia ed attestanti la presenza di un esteso insediamento della prima età del bronzo di facies castellucciana.

L'insediamento preistorico costituisce una eccezionale testimonianza archeologica, essendo le capanne probabilmente legate a fenomeni di occupazione stagionale del sito per effetto della transumanza, e rappresenta, quindi, un documento finora raro di questo particolare aspetto della cultura materiale dell'antica età del bronzo.

L'insediamento, per quanto ancora rimesso in luce, occupa due distinte aree situate nell'ambito della particella 56, aree che sono state opportunamente sottoposte a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con D.A. n. 211 del 4 febbraio 1989.

Per completezza si aggiunge che tale decreto è stato impugnato presso il T.A.R. di Catania, presso cui pende il giudizio.

Il dott. Di Stefano fa, inoltre, presente che un altro sito fortemente indiziato di interesse archeologico, per esservi stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici di epoca preistorica, è ubicato nei pressi di Punta Religione.

Il presidente invita quindi la dott.ssa Alessandra Trigilia ad illustrare alla commissione se nell'ambito da sottoporre a tutela vi siano beni facenti parte delle categorie elencate nell'art. 1 della legge n. 431/1985, e altri beni egualmente suscettibili di tutela, ai sensi della legge n. 1497/1939 e n. 1089/1939.

La dott.ssa Trigilia dà, quindi, lettura di un'articolata relazione che viene qui, in parte, testualmente trasfusa:

«Alla luce delle precedenti valutazioni è stato possibile esprimere un giudizio complessivo sul contesto paesaggistico che comprende le dune costiere di Sampieri, la duna di contrada Pisciotto, le zone umide, per le quali è in corso una procedura di ricostituzione ambientale in danno a privati avviata dall'Azienda regionale delle foreste; le zone di cave naturali attraversate dai corsi d'acqua che alimentano da nord le suddette zone umide.

L'analisi dell'insieme dei fattori validi singolarmente permette a questo ufficio di promuovere infine una procedura vincolistica estesa ed articolata».

Ciò premesso, restano da valutare in sintesi la portata specifica e le caratteristiche degli interessi da tutelare e che motivano esclusivamente le prestazioni espresse.

A) PATRIMONIO PAESISTICO E AMBIENTALE

A 1) *Carattere degli spazi e dei manufatti.*

Il sistema costiero meridionale siciliano è caratterizzato nel tratto estremo della Sicilia orientale da una conformazione geologica diversa dal sistema montuoso dell'isola ed è costituita da due insiemi o sottoinsiemi, quello collinare di origine vulcanica antica e quello delle ondulazioni calcaree più propriamente simile al sistema continentale africano.

Lo zoccolo continentale che unisce l'isola al territorio africano è caratterizzato dall'affiorare di sedimentazioni sabbiose, la cui conformazione in età preistorica sembra essere stata quella lagunare e paludosa.

Le coste meridionali della Sicilia sud-orientale costituiscono un rudere di quella struttura che unificava le due sponde nel mare Mediterraneo. Le formazioni sabbiose a dune sono, quindi, in parte con caratteristica morfogenesi sedimentologica simile a quella delle dune desertiche del settentrione africano, e in parte sono il risultato di un processo di accumulo eolico di sabbie apportate sui litorali. L'attuale regime torrentizio del versante meridionale degli Iblei consente un limitato apporto sabbioso di ripascimento dei litorali che sono dovunque, nella fascia costiera, in costante arretramento. La costruzione di lunghe teorie di edifici residenziali ha inoltre interrotto il costante ripascimento delle dune litoranee più interne, formando una barriera al passaggio dei venti ed ha inoltre cementificato ampi tratti di litorale.

Il sistema della duna di Sampieri e della vicina palude costituisce in questo senso un più ampio ed ancora in gran parte integro, complesso geo-morfologico naturale.

Il varco ancora esistente tra mare e costa in corrispondenza della palude di Sampieri è l'unico passaggio diretto per gli agenti atmosferici: inoltre la duna di contrada Ciarciolo costituisce come si è potuto rilevare, un imponente momumento sedimentologico naturale oltre che un banco con reperti storici.

Questo tratto di costa è definita storicamente come la regione delle «Marse» o porti, poiché la spiaggia bassa e arenosa ha intercettato il mare formando numerose lagune. La punta soprannominata di San Pietro (Sampieri) per l'altezza e la forma sporgente sul mare, costituisce un ridotto a guisa di porto, storicamente citato, di cui in certe condizioni (vedi fotografie) si osservano i resti di un molo in legno, che serviva per scalo di barche traghetto per l'isola di Malta (G. Columba I porti antichi).

La stessa spiaggia di Maganuco viene ricordata come ridotto di navi, insieme a Ciarciolo e Pisciotto.

Le zone umide comprese nel tratto proposto a vincolo, sono costituite dalla palude di Sampieri e dai laghetti costieri di Pisciotto e Marina di Modica; questi pur non avendo oggi dal punto di vista faunistico rilevanza particolare, appaiono luoghi di frequentazione suscettibili di incremento qualora si porrà freno alle cause di turbativa ambientale provocata dalla eccessiva pressione venatoria, dall'attività agricola e dai suoi residui presenti nelle acque, nonché dalla presenza di centri urbani.

L'acqua in genere si mantiene per tutti i periodi dell'anno, anche se nel laghetto di Marina di Modica, in stagioni particolarmente secche, si può notare un prosciugamento.

Sia a Sampieri, che a Marina di Modica, i laghetti vanno periodicamente in contatto con il mare e ne sono alimentati pur ricevendo apporti anche da falde di acqua dolce.

Gli uccelli osservati in tali zone non sono dunque presenti in numero notevole ed inoltre la sosta si limita al massimo ad un giorno. Si tratta essenzialmente di limicoli (nidificano con certezza l'allocco, il barbagianni e la civetta); più rari sono gli aironi e praticamente sporadici gli anatidi. Le specie sicuramente svernanti sono le folaghe e le gallinelle d'acqua.

La fauna presente, continuamente disturbata da persone, luci notturne e rumori, in un arenile un tempo immacolato e silenzioso, annovera la storica presenza della tartaruga marina Caretta Carretta, che vi veniva nelle più buie notti di giugno e luglio a deporre le uova in profonde buche; è probabile anche la presenza della testuggine, purtroppo penalizzata da numerose catture in mare.

Specie queste che l'adozione di nuove tecniche di pesca e l'incontrollato turismo balneare, ha scacciato da quasi tutte le spiagge d'Italia.

Non è raro incontrare il colubro leopardino, oggi specie a rischio, mentre per quanto riguarda i mammiferi sono presenti il riccio, il coniglio selvatico, la volpe e la donnola; risultano segnalati il ghiro, l'istrice e l'arvicola terrestre (vedi allegato A3).

La vegetazione della zona presenta tutti quei caratteri che, rari nel nostro Paese, sono tipici delle zone africane: la palma nana (nelle zone presso Sampieri, dove la sabbia si è da secoli consolidata), l'euforbia, il ginepro, la rara retama, ossia una ginestra molto ramosa a fiori bianchi, che compare in estensioni molto più cospicue nell'Africa settentrionale-occidentale.

Siepi compatte formano il licio europeo, spinosissimo, accoppiato al fico d'india. I carrubeti e gli ulivi sulle quote più alte, degradano a mare in macchia mediterranea in formazione a gariga. Nelle bassure fra le dune e sul mare, compaiono i papaveri gialli, la ruchetta di mare, la centaurea o fiordaliso delle spiaggie; il giglio marino ed i mesembriatemi che tappezzano le pendici dunali; la lannea infine, composita dalle fioriture gialle è presente solo in Sicilia.

Questo paesaggio è purtroppo ridotto oggi a piccoli areali fra le serre: infatti il sistema dunoso, bene esposto al sole, ha offerto un substrato ottimale per le colture intensive di primizie.

Tuttavia nell'area oggetto della proposta queste trasformazioni sono ancora ridotte ed esistono, in misura sempre maggiore rispetto ad altri siti, impianti antichi di vigneti riparati dai venti marini dalle caratteristiche cannicciate.

Tra gli insetti delle dune, che qui vivono, si può ricordare la «polyphylla ragusai», un bellissimo scarabeide endemico di Sicilia, e il brachitripe dalla testa grossa o cicalone, cavalletta gialla senza ali che si rinviene altrove solo in poche località sarde e nord africane.

La vegetazione cambia repentinamente aspetto all'approssimarsi di ambienti a quota superiore al livello del mare, che al di sopra della linea ferrata interessano i fianchi di valloni rocciosi in cui scorrono corsi di acque torrentizi.

A 2) *Estensione dell'area*

L'area interessata, meglio evidenziata nella allegata planimetria a scala 1:25.000, in cui sono individuati i caratteri morfologici delle varie zone, costituisce un unico anfiteatro naturale delimitato dalle due zone umide di Sampieri e di Punta Religione, e dallo zoccolo del rilievo Ibleo delimitato presso a poco lungo l'attuale linea ferroviaria.

All'interno i processi di degrado antropico tendono ad accelerarsi negli ultimi anni, ma esistono ancora ampie zone antropizzate o interessate da una ricca, tradizionale agricoltura orticola non ancora sostituita da quella serricola.

A conferma del carattere ancora limitato del degrado, sottolineamo che risulta agli atti di questo ufficio un finanziamento in atto da parte del comune di Scicli per il recupero del Pantano Pisciotto in danno di una ditta privata che lo ha abusivamente colmato e occupato, con evidente danno al patrimonio agricolo e forestale circostante (nota n. 15423 del 20 luglio 1988).

L'area interessata dovrebbe estendersi all'intera fascia costiera meridionale, ma la situazione di degrado ad opera della intensa attività di edilizia abusiva di necessità o di sfruttamento, non consente al momento ipotesi estensive di protezione, bensì proposte di salvaguardia puntiformi di recupero localizzato e di difesa dal formarsi di nuovi processi involutivi innescati, non solo dalla edilizia, ma soprattutto da interventi di bacino che producano un impoverimento dell'apporto solido nei litorali oppure interventi di protezione costiera che impediscano la dinamica di scambio mare-costa, provocando processi di impaludamento innaturale.

In tal senso interessa soprattutto salvaguardare la dinamica naturale delle dune costiere e tutti gli elementi che in tale dinamica sono importati, nonché assicurare il mantenimento degli effetti di questa sulle dune costiere stesse.

Ci si riferisce in particolar modo al doppio effetto che la duna costiera ha sull'entroterra da un lato protezione dall'apporto di sabbia mista e sale, dall'altro regolazione termica e idrica dovuta alla sua grande massa inerziale.

Nell'area interessata si è potuto constatare, anche senza una indagine sistematica, una naturale forma di protezione e uno sviluppo dell'agricoltura a pieno campo che, proprio perche ben protetta, non ha dovuto sinora ricorrere a forme agricole in serra, necessarie altrove per incrementare i redditi agricoli.

In effetti il pregio maggiore della duna sta nell'essere serbatoio di accumulo e di deposito, non motivandone quindi la ragione del prelievo indiscriminato compiuto fino ad ora.

Il sale contenuto nel deposito sabbioso infatti, viene facilmente solubilizzato e depositato negli strati più bassi calcarei e impermeabili, che costituiscono lo zoccolo della cava, mentre le sabbie superficiali rimangono arricchite di tutti gli elementi organici che ne fanno un ottimo substrato per bancali di serra grazie al carattere di permeabilità e igrostaticità delle sabbie, nonché alla ricchezza dei nutrimenti contenuti.

All'interno del paesaggio naturale esistono oggi alcuni elementi antropici fortemente correlati, che sono costituiti dal sistema delle masserie e delle perimetrazioni costiere, che, diversamente da quelle dell'altopiano ibleo, sono destinate sostanzialmente a costituire il rifugio ed il riparo della transumanza al loro arrivo alla costa e sono articolate verso le colture erbacee ad alto reddito.

Il complesso monumentale della Fornace Penna e stato recentemente proposto da questo ufficio per l'apposizione del vincolo monumentale ai sensi della legge n. 1089/39 all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di Palermo per l'emissione del relativo decreto. La fornace costituisce un elemento di cultura materiale legato al nascere di una attività industriale moderna, in cui i valori formali e di tecniche avevano grandissimo peso anche nella edilizia industriale, rappresentando così un monumento di architettura unico, di elevatissime qualità formali e tecniche.

L'insieme di questi elementi paesaggistici ed ambientali, naturali e antropici fa si che il sistema individuato costituisca un insieme paesaggistico unitario inscindibile in cui vanno salvaguardati contemporaneamente, sia gli elementi naturali e naturalistici nel loro essere attuale e nei loro processi di genesi e di dinamica — ripristinandoli laddove e ancora possibile — sia gli elementi antropici, provvedendo ad una liberazione da quegli elementi di degrado e ad una limitazione di quelle attività che oggi costituiscono impedimento se non ribaltamento dei processi naturali.

Si intende qui riferirsi sia alle escavazioni di sabbia, sia alla edificazione abusiva, cioe non regolata entro una precisa cornice paesistica ed ambientale che è compito della soprintendenza provvedere ad estendere (legge n. 431/85). In tale operazione va considerata la necessaria convivenza tra attività antropiche, già estremamente insediate e necessità di difesa ambientale, tra le quali intendiamo anche la conservazione di quelle forme di economia tradizionale sopra descritte, oggi piu fortemente attaccate dal dissesto ambientale causato da edilizia costiera e prelievo di sabbia, e dallo sconvolgimento dei regimi dei sistemi idrici superficiali e profondi.

Le trasformazioni sono state favorite dall'insediarsi di una agricoltura ad altissimo reddito, ma a fortissimo impatto ambientale negativo, che non ha peraltro sciolto alcuni dei nodi infrastrutturali e strutturali del territorio stesso.

Vanno inoltre salvaguardati quegli elementi di carattere storico fortemente emergenti di cui il paesaggio costituisce cornice e motivo di unità inscindibile inibendo per il futuro ulteriori escavazioni e prelievi di sabbia.

Per il raggiungimento di tale scopo, è opportuno proporre una ulteriore rimarcazione di quelle aree, all'interno del vincolo paesistico, di maggiore interesse paesaggistico-ambientale poiche uniche nella loro bellezza naturale. In queste il delicato equilibrio dell'ecosistema risulta maggiormente aggredito e suscettibile di una salvaguardia speciale. In tal senso è stata proposta una perimetrazione di «bellezza individua» che includa l'arenile non edificato, i laghetti costieri, e la zona delle dune sabbiose, all'interno della quale si disponga un fermo a nuovi interventi di sfruttamento o di modifica, e si predispongano esclusivamente progetti di recupero ambientale.

Nell'ottica di salvaguardia delle zone umide e dello stesso litorale, si propone di estendere il vincolo paesistico fino a circoscrivere, per una fascia di 150 metri per lato, le cave Trippatore, Labbisi e Gisana, fino alla loro origine, area campita in viola nella tavoletta I.G.M. di Scicli, comprendente cava di Mele e cava Cugno-Nacalino, la quale risulta interessata da una ricca endemica macchia mediterranea purtroppo oggi deturpata da una cava di estrazione di calcare che questo ufficio ritiene causa di grave danno ambientale.

Sarà compito della soprintendenza, nell'ambito delle proprie competenze di istituto, prevvedere alla stesura del piano paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85 che regoli, in maniera esplicita, le attività e le modalità di svolgimento degli interventi progettuali nell'ambito individuato.

Perimetro vincolo «Bellezza individua»

A partire dal confine comunale Pozzallo-Modica il limite perimetrale percorre all'altezza dello svincolo della s.p. n. 66 in corrispondenza con la spiaggia Maganuco, la vicinale che si sviluppa verso ovest, fino ad incontrare la stradella che costeggia l'arenile in direzione ovest fino a Punta Religione. Da qui risale verso nord lungo una direttrice che affianca il centro abitato fino a raggiungere la strada vicinale per poi «spezzarsi» verso nord in allineamento ideale distante 5 m dagli spigoli di 3 fabbricati in asse. In dettaglio è possibile verificare tale confine, nell'allegato A5 sulla tavola di stralcio di ripresa aerea (scala 1:10.000) fra i comuni di Scicli, Modica e Pozzallo. Il perimetro prosegue lungo la stradella poderale fino ad incrociare la s.p. n. 66 percorrendola per 750 m circondando la zona interessata dal laghetto costiero nei pressi di Porto Salvo, ritornando poi in direzione sud-ovest verso la costa alla periferia dell'abitato di Marina di Modica per 250 m circa.

Percorre una strada vicinale per poi svoltare ad est e proseguendo lungo la stessa, per circa 450 m fino ad incontrare la sponda del laghetto; seguendo la quale verso sud-ovest, si incrocia con la vicinale che si sviluppa prospetticamente a Porto Salvo. Percorrendo la stessa su una linea ideale che corre lungo il limite dell'arenile, costeggia il centro edificato per tutta la sua lunghezza; prosegue poi lungo una stradella fino al confine con Scicli per circa 1 km.

Il perimetro risale in direzione ovest lungo il confine comunale Modica-Scicli fino ad incontrare la suddetta provinciale, percorrendola in direzione nord-ovest per circa 800 m; all'incrocio con una vicinale in corrispondenza della curva di livello a quota 31, la percorre per circa 400 m; in direzione ovest svolta lungo la stessa vicinale, che si sviluppa lungo il confine comunale Modica-Scicli fino all'incrocio con la strada ferrata. Percorrendo la ferrovia in direzione sud-est lungo un confine di muro a secco, confinante con una zona di depressione in c/da della Fossa, prosegue fino ad incrociare la vecchia provinciale n. 44.

Quest'ultima poi si interseca con la nuova provinciale n. 66 e la percorre per 250 m, fino al centro abitato di Sampieri; segue infine una stradella poderale ai limiti della costa rocciosa fino a collegarsi con la strada provinciale percorrendola fino al confine con il vincolo paesaggistico proposto.

(Omissis).

Il presidente, considerato che, al di là delle osservazioni formulate dal rappresentante del Corpo regionale delle Miniere esistono opinioni pienamente concordi sulla necessità ed opportunità di sottoporre a tutela, ai sensi dell'art. 1 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 così come integrata dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lettere *a), c), i)* ed *m)*, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge del 3 giugno 1940, n. 1357 invita la commissione a voler definire l'ambito territoriale da proteggere evidenziandone i confini, sul F° I.G.M., n. 276 II S.O. in scala 1:25.000, tenendo presente che esso deve inglobare tutti gli elementi meritevoli di tutela, emersi in questa sede e che l'intero contesto deve essere godibile dalla s.p. n. 44, che come già detto costituisce il belvedere della zona.

Sulla base di tali indicazioni viene definito il seguente perimetro visualizzato, unitamente alle altre emergenze, nella citata carta topografica I.G.M., che viene a far parte integrante del verbale:

Il confine del vincolo ha inizio nel foglio IGM n. 276 II S.O. denominato «Sampieri» nel punto in cui la strada poderale di contrada «Corvo» incrocia la battigia all'altezza di quota 31. Il confine risale la strada provinciale n. 65 da ovest ad est per m 125 fino ad incrociare la strada di lottizzazione che percorre verso nord, e riprendere poi il sito naturale della strada poderale.

All'incrocio a quota 41, procede sulla strada vicinale che collega la provinciale con le case di «Costa di Corvo» che risale verso nord-est, fino ad incrociare la linea ferrata «Scicli-Pozzallo».

Percorre la linea ferrata verso est fino ad incrociare a quota 77 la strada vicinale «Costa di Corvo - Case Penna», che risale fino all'imbocco con la strada provinciale n. 40 Sampieri-Scicli al km 7+200 m. Segue detta provinciale verso sud-est per km 0,800 fino ad incrociare la via di accesso poderale alle case dalle quali proseguendo in linea retta si congiunge con lo spigolo nord-ovest del recinto della conigliera della villa «Trippatore», attraversando perpendicolarmente la cava omonima.

Il confine percorre tutto il perimetro della conigliera nonché la strada di accesso alla villa suddetta, fino ad incrociare la strada provinciale n. 66 al km 10 dove esiste l'edicola votiva (fotogramma n. 122 L. 011).

Proseguendo lungo la detta provinciale n. 44, da est ad ovest che percorre per km 7,250 circa verso est fino a quota 46 fino ad intersecare la strada vicinale Puntare Scarse-Fondo Longo che percorre verso sud fino al luogo di incrocio con la strada provinciale n. 66. Percorre la suddetta strada, fino a raggiungere la trazzera che raggiunge Punta Raganzino fino alla battigia.

Vengono poi intercluse a nord della suddetta linea di confine, le aree per una fascia di 150 m per parte, denominate nelle tavolette IGM scala 1:25.000 di Sampieri, Cava Trippatore, Cava Labbisi, Cava Gisana e nelle tavolette di Scicli, Cava Cugno-Nacalina e Cava di Mele.

(Omissis).

93A3754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «G. B. Rubini» di Romano di Lombardia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo 24 giugno 1989, n. 2442/II, la scuola media «G. B. Rubini» di Romano di Lombardia (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare per le spese scolastiche.

93A3765

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Monza (Estrazione del 27 giugno 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale di Monza - estrazione del 27 giugno 1993 in Monza:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie C n. 59090 di lire 2 miliardi abbinato al pilota n. 8 Fisichella;

2) Biglietto serie R n. 14336 di lire 300 milioni abbinato al pilota n. 7 Ventre;

3) Biglietto serie R n. 00885 di lire 200 milioni abbinato al pilota n. 11 Boldrini.

Premi di lire 40 milioni cadauno:

	serie		n.		serie		n.
Biglietto	serie	C	n. 23123	Biglietto	serie	Q	n. 17447
»	»	C	» 53186	»	»	Q	» 89254
»	»	C	» 74299	»	»	Q	» 98773
»	»	D	» 07568	»	»	R	» 05069
»	»	E	» 00216	»	»	R	» 53953
»	»	F	» 21715	»	»	R	» 74003
»	»	I	» 25431	»	»	S	» 75230
»	»	I	» 77980	»	»	S	» 81380
»	»	M	» 71073	»	»	S	» 84212
»	»	M	» 75862	»	»	U	» 76013
»	»	N	» 22284	»	»	U	» 86622
»	»	N	» 70852	»	»	Z	» 26653
»	»	O	» 01002	»	»	Z	» 49704
»	»	O	» 06932	»	»	Z	» 95938
»	»	Q	» 11401				

B) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie C n. 59090 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie R n. 14336 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie R n. 00885 L. 1.000.000.

Ai rivenditori degli ulteriori ventinove premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

93A3788

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Revoca dell'incarico di commissario per la gestione straordinaria delle Società per azioni SIDA - Società italiana di assicurazioni e Unione euro-americana di assicurazioni, entrambe in Roma

Con provvedimenti emanati dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 28 giugno 1993 è stato revocato al prof. Giuliano Graziosi l'incarico di commissario per la gestione straordinaria delle Società per azioni SIDA - Società italiana di assicurazioni e Unione euro-americana di assicurazioni, entrambe con sede in Roma.

93A3795

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189